FORMAZIONE SPECIALISTICA
RIVOLTA AL PERSONALE DEGLI ENTI
LOCALI E TERRITORIALI DEL VENETO

Corso: **PPP E FINANZA DI PROGETTO: LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E LA REDAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE**

A cura di CUOA Business School per

REGIONE DEL VENETO

CUOA BUSINESS SCHOOL

12 marzo 2024 - Avv. Giorgio Lezzi

FONDAZIONE CUOA – ALL RIGHTS RESERVED

L'ALLOCAZIONE DEL RISCHIO E LA MODIFICA DEI CONTRATTI

CUOA BUSINESS SCHOOL

FONDAZIONE CUOA – ALL RIGHTS RESERVED

INDICE

ESEMPI PRATICI DI PROBLEMATICHE RICORRENTI CHE INERISCONO L'ALLOCAZIONE DEL RISCHIO NEI PPP

LA MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E LE CRITICITA' INERENTI ALL'ALLOCAZIONE DEI RISCHI

GLI SPUNTI FORNITI DAL DIPE E DAL NARS

PPP E QUALIFICAZIONE DEGLI ENTI CONCEDENTI

CUOA BUSINESS SCHOOL

FONDAZIONE CUOA – ALL RIGHTS RESERVED

01 Esempi pratici di problematiche ricorrenti che ineriscono l'allocazione del rischio nei PPP

Esempi pratici di problematiche ricorrenti che ineriscono l'allocazione del rischio nei PPP

- L'incremento dei costi dei materiali
- L'incremento del tasso di inflazione
- L'incremento del tasso di interesse (anche a causa dei provvedimenti della BCE)
- L'incremento del costo dell'energia e dei carburanti

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (Articolo 9)

La disposizione introduce una significativa innovazione

- Se **sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili**, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. **Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore** a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta (comma 1).
- Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, **la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto** oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica (comma 2).
- Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una **riduzione proporzionale del corrispettivo**, secondo le regole dell'impossibilità parziale (comma 3).
- Le **stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione**, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze (comma 4).
- In applicazione del **principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale** si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 (comma 5).

Revisione prezzi (Articolo 60)

- Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è **obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.**
- Queste clausole **non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro**; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
- Ai fini della **determinazione della variazione dei costi e dei prezzi** di cui al comma 1, si utilizzano i **seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:**
  - **con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione**;
  - **con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.**
- Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

Segue - Revisione prezzi (Articolo 60)

- **Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:**
  - nel **limite del 50 per cento**, le **risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento**, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
  - le **somme derivanti da ribassi d'asta**, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
  - le **somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione,** nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

02 La modifica dei contratti durante il periodo di efficacia e le criticità inerenti all'allocazione dei rischi

Titolo III – L'esecuzione delle concessioni
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia (Articolo 189)

Le **concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione nei casi seguenti**:

- a) **se le modifiche**, a prescindere dal loro valore monetario, **sono state previste nei documenti di gara** iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi purché riferite agli indici sintetici di cui all'articolo 60, comma 3; tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate; esse non apportano modifiche che altererebbero la natura generale della concessione;
- b) **per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale**, quando un cambiamento di concessionario:
  - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale;
  - 2) comporti per l'ente concedente notevoli inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi;
- c) **negli ulteriori casi in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni**:
  - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un ente concedente diligente non ha potuto prevedere;
  - 2) la modifica non altera la natura generale della concessione;
  - 3) nel caso di concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare le disposizioni della presente Parte;

Segue - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia (Articolo 189)

- d) **se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione** a causa di una delle seguenti circostanze:
  - 1) la presenza di una clausola di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);
  - 2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della direttiva 2014/23/UE;
  - 3) nel caso in cui l'ente concedente si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale;
- e) **se le modifiche**, a prescindere dal loro valore, **non sono sostanziali**.

Segue - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia (Articolo 189)

- **Le concessioni possono parimenti essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione se il valore della modifica è inferiore a entrambi i valori seguenti:**
  - a) la soglia di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE [pari a 5.382.000 Euro];
  - b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.
- Le **modifiche** di cui al punto precedente **non possono alterare la natura generale della concessione**. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Segue - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia (Articolo 189)

Modifica sostanziale → La **modifica di una concessione durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale se la natura della concessione muta nella sua essenza rispetto a quella inizialmente conclusa**. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;
- d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

Differenze tra vecchio e nuovo codice (art. 175 d.lgs. 50/2016 vs. art. 189 d.lgs. 36/2023)

1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione nei casi seguenti ~~casi~~:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state ~~espressamente~~ previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili ~~che fissino la portata~~, , che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi purché riferite agli indici sintetici di cui all'articolo 60, comma 3; tali clausole fissano la portata e la natura ~~delle~~ di eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. ~~Tali clausole non possono apportare~~; esse non apportano modifiche che ~~alterino~~ altererebbero la natura generale della concessione. ~~In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione~~;

b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ~~ove~~ quando un cambiamento di concessionario:

   1) 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale ~~e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravi o dei costi;~~;

   2) comporti per l'ente concedente notevoli inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi;

c) ~~ove ricorrano, contestualmente,~~ negli ulteriori casi in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

   1) la necessità di modifica ~~derivi~~ è determinata da circostanze che ~~una stazione appaltante~~ un ente concedente diligente non ha potuto prevedere ~~utilizzando l'ordinaria diligenza~~;

   2) la modifica non ~~alteri~~ altera la natura generale della concessione;

   3) nel caso di concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare le disposizioni della presente Parte;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui ~~la stazione appaltante~~ l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

   1) la presenza di una clausola di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);

   2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o ~~particolare~~ parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione ~~del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore~~ della direttiva 2014/23/UE;

   3) nel caso in cui ~~la stazione appaltante~~ l'ente concedente si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale;

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ~~ai sensi del comma 7~~.

Segue - Differenze tra vecchio e nuovo codice (art. 175 d.lgs. 50/2016 vs. art. 189 d.lgs. 36/2023)

~~2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.~~

~~3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano, conformemente a quanto disposto dall'articolo 72, un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le informazioni di cui all'allegato XXV.~~

~~4~~2. Le concessioni possono parimenti essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione~~, né di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate se la modifica è al di sotto di~~ se il valore della modifica è inferiore a entrambi i valori seguenti:

a) la soglia ~~fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a)~~ di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE;

b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

~~5~~3. ~~La modifica~~ Le modifiche di cui al comma ~~4~~ 2 non ~~può~~ possono alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

~~6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), 2 e 4 il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT.~~

Segue - Differenze tra vecchio e nuovo codice (art. 175 d.lgs. 50/2016 vs. art. 189 d.lgs. 36/2023)

~~7~~4. La modifica di una concessione durante il periodo della sua ~~efficacia~~ validità è considerata sostanziale, ~~quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4~~ se la natura della concessione muta nella sua essenza rispetto a quella inizialmente conclusa. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se ~~almeno~~ una o più delle seguenti condizioni ~~è soddisfatta~~ sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, ~~ove originariamente previste~~ se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero ~~consentito una maggiore partecipazione~~ attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione;
b) la modifica ~~altera~~ cambia l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui ~~la stazione appaltante~~ l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti ~~al~~ dal comma 1, lettera d).

~~8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione è richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 4.~~

5. Nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), l'ente concedente pubblica un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XI alla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato conformemente all'articolo 33 della stessa direttiva.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), per le concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare le disposizioni della presente Parte.

Revisione del contratto di concessione (Articolo 192)

- Al **verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili**, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, **il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto**. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa (comma 1).

- In **sede di revisione** ai sensi del comma 1 n**on è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione**, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione (comma 2).

- **Nei casi di opere di interesse statale** ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l'espressione del CIPESS **la revisione è subordinata alla previa valutazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica** (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), che emette un parere di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (comma 3).

- In **caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto**. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse (comma 4).

Le modifiche nel Contratto standard di PPP

- Il Contratto standard di PPP (riferito al d.lgs. n. 50/2016) chiarisce che l'esecuzione dei lavori supplementari e/o varianti in corso d'Opera ovvero l'erogazione dei servizi aggiuntivi è **subordinata all'approvazione dei relativi progetti da parte del Concedente.**
- In **caso di modifiche al contratto**, **già inizialmente previste negli atti di gara**, invece, **il Contratto dovrebbe prevedere le modalità di valorizzazione dell'eventuale variante**, ad esempio, utilizzando il prezziario regionale in vigore al momento dell'approvazione della variante, con applicazione dello sconto offerto dal Concessionario in sede di gara.
- **In tutti i casi di modifica della concessione concernente i lavori, l'allocazione del rischio di costruzione rimane a totale carico del Concessionario, unico e pieno responsabile della progettazione ed esecuzione dei lavori resisi necessari.**

La relazione al Contratto standard di PPP (sul d.lgs. n. 50/2016)

- **Nel caso di modifiche alla concessione comportanti varianti o lavori supplementari richieste dal Concedente, si pone la necessità di definire le modalità di remunerazione del Concessionario tenuto all'esecuzione dei lavori [o servizi] aggiuntivi.**
- In tale circostanza, la PA può ricorrere a **due soluzioni**:

  a. pagamento dell'importo della variante o dei lavori mediante corresponsione della parte del relativo prezzo di sua competenza, e quindi attraverso un pagamento in conto capitale a valere sul bilancio della PA, che può essere coperto anche con l'accensione di un finanziamento a carico della stessa, qualora non impatti sui limiti di indebitamento; in tal caso si procederà all'aumento del valore iniziale della concessione, senza procedere a variazioni del PEF;

  b. pagamento attraverso la gestione del Contratto, in tal caso sarà necessario un aggiornamento del PEF, con aumento del valore dell'investimento. L'aggiornamento del PEF, al fine di non generare extra redditività per il concessionario, dovrà essere effettuato a parità di indicatori di redditività (VAN e TIR). L'aggiornamento potrà essere effettuato, a titolo esemplificativo, attraverso un incremento dei canoni di disponibilità (preferibile).

Le modifiche e l'allocazione dei rischi

Ai fini della verifica della permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti allo stesso, ogniqualvolta le parti concordano una variazione contrattuale o la revisione del PEF, **l'amministrazione accerta che tali modifiche lascino inalterata l'allocazione dei rischi** così come definita nei documenti contrattuali e riportata nella matrice e che permanga, quindi, in capo all'operatore economico il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi. L'atto di modifica del contratto o di revisione del PEF dà conto della anzidetta valutazione (Linee guida n. 9 ANAC)

I rischi nelle Linee Guida n. 9 «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato », approvate con Delibera n. 318 del 28/03/2018

- Accanto ai rischi generali di costruzione, di domanda e di disponibilità, vi sono una serie di altri rischi che possono presentarsi sia nella fase antecedente l'aggiudicazione e/o la stipula del contratto, sia in quella successiva, ovvero, durante l'intero ciclo di vita del contratto di PPP. Tra questi, si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) **rischio di commissionamento**, ossia il rischio che l'opera non riceva il consenso, da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori d'interessi nei confronti dell'opera da realizzare), con conseguenti ritardi nella realizzazione e insorgere di contenziosi, ovvero nei casi estremi, con il conseguente venir meno della procedura o dell'affidamento;
- b) **rischio amministrativo**, connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, o anche al rilascio dell'autorizzazione con prescrizioni, con conseguenti ritardi nella realizzazione;
- c) **rischio espropri**, connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione e/o stima;
- d) **rischio ambientale e/o archeologico**, ossia il rischio legato alle condizioni del terreno, nonché di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo e rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell'opera e incremento di costi per il risanamento ambientale o la tutela archeologica;

Segue - I rischi nelle Linee Guida n. 9 «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato », approvate con Delibera n. 318 del 28/03/2018

- e) **rischio normativo-politico-regolamentare**, derivante da modifiche dell'assetto regolatorio e da decisioni politiche programmatiche non prevedibili contrattualmente con conseguente aumento dei costi per l'adeguamento. Anche tale rischio può comportare, nei casi estremi, il venir meno della procedura o dell'affidamento;
- f) **rischio di finanziamento**, ossia di mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti dall'articolo 180, comma 7;
- g) **rischio finanziario**, che si concretizza in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato rimborso di una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilità di proseguire nell'operazione;
- h) **rischio di insolvenza** dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti;
- i) **rischio delle relazioni industriali**, legato alle relazioni con altri soggetti (parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi della consegna;
- j) **rischio di valore residuale**, ossia il rischio di restituzione alla fine del rapporto contrattuale di un bene di valore inferiore alle attese;
- k) **rischio di obsolescenza tecnica**, legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti, incidente sui costi di manutenzione e/o sugli standard tecnici e funzionali prestabiliti;
- l) **rischio di interferenze di sopra e sotto servizi**, legato alla presenza nei tratti interessati dai lavori di servizi di varia natura (es. acqua, gas, energia elettrica, cavi, fibra ottica, ecc)

L'equilibrio economico del PEF secondo l'ANAC

- Il PEF è in equilibrio quando il TIR [Tasso Interno di Rendimento (Internal Rate of Return - TIR)] dell'azionista è **uguale al costo atteso del capitale investito**; il TIR di progetto è uguale al Costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital - WACC); il VAN [Valore Attuale Netto (Net Present Value – VAN o NPV) di Progetto, che indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell'arco del periodo del contratto di PPP] dell'azionista/di progetto è pari a zero. Se i valori di VAN e TIR di progetto non tendono all'equilibrio significa che il contratto contiene margini di extra-redditività per il partner privato che ne riducono il trasferimento del rischio operativo e, pertanto, queste situazioni devono essere attentamente valutate dalle amministrazioni.

- ***<u>Attenzione</u>: l'Amministrazione può discostarsi da tale principio laddove dimostri che, anche in considerazione della peculiare tipologia di PPP da attivare, non è possibile rispettare il predetto valore.***

La matrice dei rischi

- 5.1 Al contratto di PPP o di concessione è allegata la “matrice dei rischi”, che costituisce - parte integrante del contratto medesimo. Detto documento è elaborato dal RUP o da altro soggetto individuato in conformità al regolamento organizzativo dell’amministrazione ed è definito caso per caso sulla base delle caratteristiche specifiche della prestazione oggetto del contratto, con l’obiettivo di disciplinare ex-ante modalità e limiti di revisione delle condizioni economico-finanziarie poste a base del PEF e offerte in sede di gara.
- 5.2 La matrice dei rischi è utilizzata in fase di programmazione della procedura di gara, per la redazione del documento di fattibilità economica e finanziaria, per verificare la convenienza del ricorso al PPP rispetto ad un appalto tradizionale e per la corretta indizione della fase procedimentale. Ai sensi dell’articolo 181, comma 3, del codice dei contratti pubblici, infatti, la scelta di ricorre a forme di PPP deve essere preceduta da adeguata istruttoria con riferimento, inter alia, alla natura e all’intensità dei diversi rischi presenti nell’operazione. L’analisi dei rischi conferisce, infatti, alle amministrazioni una maggiore consapevolezza delle criticità che potrebbero emergere nel corso dell’intervento e contribuisce a rafforzare il potere di contrattazione del soggetto pubblico con il partner privato.

03 Gli spunti forniti dal DIPE e dal NARS

DIPE e NARS nel Nuovo Codice degli appalti (art. 175, co. 3 e 4)

- Nei casi di **progetti di interesse statale** oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non **sia già previsto che si esprima il CIPESS**, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui **ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 250 milioni** di euro, **richiedono parere**, ai fini della valutazione preliminare di cui alla precedente slide, **al CIPESS, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS).**

- Il CIPESS si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

- Nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali **non sia prevista l'espressione del CIPESS**, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui **ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro e inferiore a 250 milioni di euro**, richiedono un **parere preventivo, non vincolante**, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al **Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE)** della Presidenza del Consiglio dei ministri; tale parere è emesso di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso il termine, salvo sospensione per integrazione documentale secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 16, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Segue - DIPE e NARS nel Nuovo Codice degli appalti

- I suddetti pareri **devono essere chiesti prima della pubblicazione del bando di gara** in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.
- Le regioni e gli enti locali possono richiedere il parere del DIPE di cui sopra quando la complessità dell'operazione contrattuale lo richieda.

La Relazione annuale del DIPE

- Il DIPE rende nota l'attività svolta e i risultati conseguiti annualmente, attraverso la predisposizione e successiva trasmissione al CIPESS di una "Relazione annuale".

- Nel corso della seduta del CIPESS del 20 luglio 2023, il DIPE ha presentato la **Relazione annuale per il 2022 sul Partenariato Pubblico-Privato (PPP)** e **finanza di progetto**, che **illustra le attività svolte con riguardo alle competenze in tema di PPP e finanza di progetto**, analizza il quadro normativo, si sofferma sulle attività di supporto svolte a favore delle Pubbliche Amministrazioni rispetto alle operazioni di PPP.

- L'attività di assistenza del DIPE si è sostanziata in 33 assistenze/pareri su operazioni di PPP, nelle diverse fasi del procedimento, dalla programmazione all'esecuzione suddivise tra 30 pareri di supporto su istanza, e 3 pareri obbligatori non vincolanti. L'attività è risultata in crescita rispetto alle 29 assistenze del 2021 e alle 20 del 2020.

- **La relazione dà conto inoltre dell'attività di promozione e diffusione del PPP**, delle collaborazioni con altri Enti/Istituzioni, dell'attività di raccolta dei dati, ora svolta attraverso il nuovo portale web sul PPP, di monitoraggio e sulla conseguente determinazione, da parte dell'ISTAT, dell'impatto sui conti delle Amministrazioni Pubbliche con una classificazione statistica "*on/off balance*".

La Relazione annuale del DIPE sulle novità apportate dal Nuovo Codice degli appalti

- In particolare, al **DIPE è stata assegnata una funzione consultiva, essendo previsto il rilascio del parere obbligatorio** (di concerto con RGS) **ma non vincolante nei casi di progetti di PPP di interesse statale finanziati con contributi a carico dello Stato**, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro e inferiore a 250 milioni di euro*.

- Al DIPE è altresì affidato il **monitoraggio delle operazioni di PPP**, unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tramite l'accesso al portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato, mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati. Gli enti concedenti sono tenuti altresì a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato.

*Nel caso in cui l'ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 250 milioni di euro è prevista la valutazione del CIPESS, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS).

Segue - La Relazione annuale del DIPE sulle novità apportate dal Nuovo Codice degli appalti

- L'art. 192 del nuovo Codice prevede, poi, la **delimitazione delle ipotesi di revisione del contratto di concessione**, che si sostanziano negli eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili nonché nel mutamento della normativa di riferimento. Al riguardo la norma introduce, altresì, la **preventiva sottoposizione dell'ipotesi di revisione alla valutazione del DIPE** (sentito il NARS) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per le opere di interesse statale o finanziate con un contributo a carico dello Stato.

- Un significativo profilo di novità concerne la **modifica della disciplina relativa al contributo pubblico ai fini del raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico finanziario**.

- In particolare, **viene eliminato il limite quantitativo del 49% di contributo pubblico** (anche se ovviamente permane tale limite ai fini della contabilizzazione *on balance* oppure *off balance* dell'operazione) e viene **introdotta una previsione generale in base alla quale**, ai fini della finanza pubblica, **si applicano direttamente i contenuti delle decisioni Eurostat.**

- Il nuovo Codice prevede altresì che **il concedente possa sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare i progetti compresi negli strumenti di programmazione**, il che presuppone che gli stessi possano avere contezza con anticipo del fabbisogno degli interventi pubblici da eseguirsi nel programma triennale con forme di PPP.

Segue - La Relazione annuale del DIPE sulle novità apportate dal Nuovo Codice degli appalti

- Ulteriori competenze del DIPE sono previste nell'art. 221, dedicato alla **Cabina di Regia.**
- Tra i compiti affidati alla Cabina di Regia, ve ne sono, infatti, alcuni da svolgere in coordinamento con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica in relazione al PPP, ossia:
  - promuovere la conoscenza delle nuove procedure e agevolarne l'utilizzo tra i potenziali partecipanti, ivi comprese imprese, banche e altre società finanziarie;
  - favorire il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le parti;
  - individuare e divulgare le soluzioni più appropriate a eventuali problemi applicativi
  - promuovere la raccolta e la diffusione dei dati che confluiscono nella banca dati sui Partenariato pubblico privato.

L'attività di supporto e assistenza alle Pubbliche Amministrazioni

- Nell'ambito dell'attività di **assistenza alle Pubbliche Amministrazioni**, le questioni sottoposte al DIPE hanno principalmente riguardato:
  - valutazione di proposte relative a procedure di finanza di progetto;
  - analisi di problematiche connesse alle modalità di finanziamento dell'opera;
  - analisi del PEF attinente alla fase progettuale e finalizzata a una corretta analisi di fattibilità finanziaria (AFF) dell'intervento;
  - analisi e valutazione dell'impostazione di calcolo alla base del PEF predisposto dall'Amministrazione;
  - analisi della corretta individuazione dei rischi, con particolare riferimento ai rischi di costruzione, finanziari, di domanda e di disponibilità;
  - analisi della corretta contabilizzazione delle operazioni in PPP;
  - valutazione delle problematiche connesse ai contratti di rendimento energetico (EPC).

La promozione del PPP

- La **rilevanza del PPP potrà essere ulteriormente incrementata** dall'attuale contesto economico-sociale nell'ambito del quale alcune **variabili macroeconomiche** - rappresentate dagli investimenti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dalle iniziative intraprese a livello unionale, quali *l'European Green Deal* e dalle strategie internazionali, come i *Sustainable Development Goals* delle Nazioni Unite - possono rivestire, a partire dall'anno 2023, un ruolo cruciale per l'ulteriore sviluppo del mercato nazionale del PPP, nonché dell'applicazione dell'istituto.

- In particolare, un'ulteriore spinta all'utilizzo della partnership pubblico-privata può derivare dagli **obiettivi europei di neutralità climatica e di incentivazione alla produzione e all'uso di energia da fonti rinnovabile** che riconoscono anche ai consumatori di energia un ruolo attivo e centrale, nell'ambito del quale si incoraggia la condivisione o l'autoconsumo dell'energia.

- In tale cornice si colloca la **promozione delle comunità energetiche rinnovabili** disciplinate dal d.lgs. 199/2021 che ha esteso significativamente il loro ambito applicativo, rispetto alla normativa sperimentale introdotta dall'art. 42-bis del d.l. 162/2019.

- Alle comunità energetiche possono partecipare anche enti territoriali e autorità locali; nello specifico un ruolo di primario rilievo può riconoscersi ai Comuni, i quali decidano di avviare ovvero di prendere parte al percorso di costituzione di una CER.

- Non potendo o non volendo finanziare, in tutto o in parte, con le proprie risorse, i lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili da mettere a disposizione della CER, i **Comuni potrebbero ricorrere a schemi di partenariato pubblico-privato** (es. la locazione finanziaria, la finanza di progetto, anche con la possibilità di un'iniziativa privata per lo sviluppo dell'iniziativa).

Segue – La promozione del PPP

- Il PPP può, dunque, costituire un **prezioso strumento per creare opportunità di crescita**, anche nell'attuale contesto socioeconomico, segnato dagli effetti pandemia, dall'aumento dell'inflazione e dalla crisi energetica.
- Le previsioni del nuovo Codice dei contratti pubblici operano una **razionalizzazione dell'istituto giuridico del PPP** al fine di renderlo più attrattivo per gli investitori e per la Pubblica Amministrazione e dunque risulta auspicabile che l'istituto veda, a partire dall'anno 2023, un'ulteriore implementazione della sua applicazione, con conseguente ulteriore sviluppo del relativo mercato nazionale, così da generare la connessa maggior crescita del prodotto e favorire la realizzazione di interventi di pubblica utilità attraverso la collaborazione pubblico-privato.

Il PPP nel quadro del PNRR

- Il Partenariato Pubblico-Privato è indicato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in termini di catalizzatore di risorse finanziarie private, ulteriori rispetto a quelle stanziate dall'Unione europea, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano.
- Infatti ogni progetto finanziato dal PNRR potrebbe, grazie all'apporto degli ulteriori investimenti derivanti dall'iniziativa privata del promotore, avere un effetto moltiplicatore per la ripresa: come si osserva nel Piano, "in via prudenziale, non si tiene conto esplicitamente della possibilità che i fondi del PNRR vengano utilizzati per sostenere oppure attrarre investimenti privati attraverso il mercato, ad esempio tramite forme di partenariato pubblico privato, contributi a progetti di investimento, prestiti o garanzie. In tal caso l'impatto sarebbe stato ben maggiore per l'operare di un effetto leva".
- Il PPP è pertanto destinato a diventare nei prossimi anni uno strumento fondamentale per l'attuazione del PNRR, mediante le procedure ad iniziativa privata, ove la realizzazione degli interventi previsti dal Piano in partnership con soggetti privati può rappresentare l'occasione di attrazione non solo di risorse, ma anche di competenze che vadano a migliorare ed efficientare l'azione della pubblica amministrazione interessata

Il parere del DIPE per i PPP di importo superiore ai 10 milioni

Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»

Art. 18-bis - Misure per favorire l'attuazione del PNRR 3.

- 3. Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo superiore a 10 milioni di euro, da calcolare ai sensi del medesimo codice, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi e alla contabilizzazione. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i successivi quarantacinque giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.

Segue - Il parere del DIPE per i PPP di importo superiore ai 10 milioni

Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»

Art. 18-bis - Misure per favorire l'attuazione del PNRR 3.

- 4. La richiesta del parere di cui al comma 3 è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 5. La richiesta del parere di cui al comma 3 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata è sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed è inviata al DIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di fattibilità tecnico-economica della proposta, la bozza di convenzione, il piano economico finanziario asseverato con formule visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere

DIPE, nota del 13 gennaio 2023

il parere obbligatorio del d.l. n.36/2022 e s.m.i. va richiesto solo in caso di progetti finanziati dal PNRR

- Dall'esame della richiesta e della relativa documentazione trasmessa, non emergono elementi sostanzianti la presenta di risorse di finanziamento a valere su fondi PNRR.
- Si segnala al riguardo che, in coerenza con la portata letterale della norma, nonché in ossequio ai principi di non aggravamento del procedimento amministrativo e di buon andamento, questo Dipartimento ritiene che la stessa sia applicabile unicamente alle operazioni di PPP di importo superiore ai 10 milioni di euro, aggiudicate ai sensi degli artt. 180 e seguenti del d.lgs. N. 50/2016, che siano finanziate in tutto o in parte con fondi PNRR.
- In considerazione di quanto sopra, si richiede a Codesto Comune di operare una verifica in tal senso, onde riscontrare l'effettiva presenza di fondi PNRR e a comunicare l'esito a questo Dipartimento con ogni consentita urgenza, al fine di dare seguito al procedimento istruttorio finalizzato all'emissione del parere di competenza.
- In ogni caso, qualora la proposta in esame esuli dalla previsione normativa *ut supra*, codesto Comune potrà comunque valutare l'opportunità di ricevere il supporto gratuito reso da questo Dipartimento nella funzione di assistenza alle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 589, della l. 208/2015.

La delibera ANAC n. 432 del 20 settembre 2022

- I finanziamenti a fondo perduto di provenienza euro-unitaria, anche nell'ambito del PNRR, possono ritenersi esclusi dal perimetro del 49% di cui agli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del D.lgs. 50/2016
- Il Consiglio dell'ANAC, nell'adunanza del 20 settembre 2022, pronunciandosi in merito al limite del 49% di contributo pubblico nelle operazioni di PPP con riferimento all'utilizzo dei contributi europei a **fondo perduto**, ha deliberato che "ove non incidano sulla finanza pubblica nazionale e non risultino in qualche modalità o in qualche forma a carico della PA, le risorse europee possono ritenersi escluse dalle valutazioni in merito al "contributo pubblico" citato nei sopra richiamati articoli del Codice e al perimetro del 49%, in quanto destinate a "nettare" la quota di investimento.
- Ove si distinguano risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (loans), si precisa che l'indicazione di cui sopra si applica **esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto** (grants)".

NARS

- I Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS) è un organismo tecnico di consulenza e supporto alle attività del CIPESS, coordinato dal Capo del DIPE e composto da rappresentanti delle seguenti amministrazioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- Ministero delle imprese e del made in Italy;
- Ministro delegato per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR;
- Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie;
- Ministro delegato per la pubblica amministrazione;
- Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

- Il NARS è inoltre l'organo individuato dal Codice dei contratti pubblici per la valutazione della revisione dei piani economico finanziari dei contratti di concessione e partenariato pubblico privato (PPP) per fatti non riconducibili all'operatore economico.

Il parere del NARS sulla revisione del PEF nel d.lgs. n. 50/2016

Art. 165, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e art. 182, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016:

Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, **nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del** Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (**NARS**). **Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS**. […]

Le Linee Guida del NARS

- In vigenza del d.lgs. n. 50/2016, il NARS ha adottato le Linee Guida n. 1/2022 concernenti le revisioni dei piani economico finanziari dei contratti di concessione e delle operazioni in partenariato pubblico-privato.
- Le Linee Guida disciplinano l'iter procedurale in caso di espressione del NARS sulle revisioni dei piani economico finanziari di concessioni e operazioni in partenariato pubblico-privato e forniscono indicazioni operative alle amministrazioni per la sottoposizione delle procedure alla valutazione del Nucleo
- Al fine della valutazione del NARS in merito alla rideterminazione delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario, **l'amministrazione provvede a trasmettere apposita richiesta allegando almeno la seguente documentazione:**
  - a) bando di gara e documentazione relativa alla procedura diretta alla scelta del contraente privato;
  - b) convenzione vigente con relativi allegati ed eventuali atti aggiuntivi con relativi allegati;
  - c) schema di atto aggiuntivo;
  - d) piano economico finanziario, in formato editabile, allegato alla convenzione originaria o risultante da successivi aggiornamenti/revisioni ("PEF vigente");
  - e) piano economico finanziario, in formato editabile, che riproduce il disequilibrio occorso al verificarsi delle cause legittimanti la procedura di revisione ("PEF di Disequilibrio");
  - f) piano economico finanziario, in formato editabile, che riproduce la revisione ("PEF di Riequilibrio");
  - g) le relazioni illustrative dei tre PEF sopra indicati;
  - h) una relazione dell'amministrazione che illustri i presupposti e le circostanze che hanno comportato l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario del contratto, le eventuali discordanze tra i documenti contrattualmente vigenti e quelli sottoposti all'esame del NARS, nonché il metodo prescelto dalle Parti per addivenire alla revisione del PEF.

Il parere del NARS sulla revisione del PEF nel Nuovo Codice

- **Revisione del contratto di concessione** → Ai sensi dell'art. 192, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023 "*nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l'espressione del CIPESS la* ***revisione è subordinata alla previa valutazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE)*** *della Presidenza del Consiglio dei ministri,* ***sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS),*** *che emette un parere di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*".

Parere NARS n. R1 del 25 ottobre 2022

- il NARS ha riconosciuto che **l'imprevedibile e straordinario aumento dei prezzi di prodotti petroliferi e dell'energia elettrica** e, quindi, dei materiali e generi la cui produzione è a questi correlata costituisce **presupposto legittimante la revisione del piano economico finanziario** di una concessione avente ad oggetto la gestione di impianti di pubblica illuminazione e la fornitura di energia elettrica. Secondo il NARS, tale eccezionale incremento può, infatti, essere considerato evento imprevedibile non imputabile al concessionario – identificabile come causa di forza maggiore – in grado di alterare l'ottimale allocazione del rischio e l'equilibrio economico finanziario della concessione, trattandosi di situazione straordinaria, aggravata dal conflitto russo-ucraino, che non poteva essere conosciuta o prevista dalle parti – né dalla pubblica amministrazione più diligente né dall'operatore privato più accorto – al momento della predisposizione degli atti della concessione.

Parere NARS n. R1 del 27 febbraio 2023

- In merito al primo quesito – ovvero se nell'ambito dell'**operazione di leasing finanziario** in costruendo, ai fini della revisione dell'equilibrio economico-finanziario, sia o meno necessario dare evidenza della permanenza del rischio in capo al partner privato – pare indubitabile che, in caso di revisione del PEF, **le parti del contratto debbano assieme garantire e dare evidenza della permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico**, come chiaramente prescrive anche la norma di cui all'art. 182, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, applicabile alla fattispecie.

04 PPP e qualificazione degli enti concedenti

Articolo 174, comma 5

I contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo 63

Il sistema di qualificazione (Articolo 62 d.lgs. 36/2023)

Tutte le stazioni appaltanti

(fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa)

↓

possono procedere direttamente e **autonomamente:**

- all'acquisizione di **forniture e servizi** di **importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti** (€ 140.000)
- all'affidamento di **lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro**
- **nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori** [FOCUS].

L'obbligo di qualificazione riguarda le procedure di gara

↙ ↘

di **importo superiore** alle soglie previste per gli affidamenti diretti (€140.000) per **servizi e forniture**

d'importo superiore a **€ 500.000** per i **lavori**

Le stazioni appaltanti non qualificate (Articolo 62 d.lgs. 36/2023)

- L'ANAC **non rilascia il codice identificativo di gara** (CIG) alle **stazioni appaltanti non qualificate**.
- Le stazioni appaltanti non qualificate, tra l'altro:
  - procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
  - eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;
  - qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale.
- Le stazioni appaltanti non qualificate **consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate**.
- La **domanda di svolgere la procedura di gara**, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, **si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione.**
- In caso di **risposta negativa**. La **stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC**, che **provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata** o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui **all'articolo 63, comma 2 [rinvio].**

Imprese pubbliche

- Il comma 17 dell'articolo 62 afferma che dall'applicazione dell'articolo 62 e dell'articolo 63 **sono esclusi le imprese pubbliche** e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi **quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152**.
- Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.

Le imprese pubbliche, risultano escluse dall'applicazione degli artt. 62 e 63 del d.lgs. 36/2023 quando svolgono una delle attività previste dagli artt. da 146 a 152:

- **Articolo 146** → gas ed energia termica;
- **Articolo 147** → elettricità;
- **Articolo 148** → acqua;
- **Articolo 149** → servizi di trasporto;
- **Articolo 150** → settore dei porti e degli aeroporti;
- **Articolo 151** → settore dei servizi postali;
- **Articolo 152** → estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all'affidamento di lavori/servizi e forniture per le stazioni appaltanti (Articoli 4 e 6 dell'allegato II.4)

L'**allegato II.4** indica i requisiti necessari per **ottenere la qualificazione** e disciplina i requisiti premianti.

- Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori e/o di servizi e forniture **le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:**

  a) iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA);

  b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori/servizi e forniture;

  c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice [*]

- Oltre ai sopra indicati requisiti obbligatori, la stazione appaltante ottiene un **punteggio** secondo il grado di possesso dei requisiti previsti alla tabella A (per i lavori) e alla tabella B (per servizi/forniture) annesse all'allegato
- Gli **indicatori** per l'attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella C annessa all'allegato
- [solo per i lavori] Ai fini della qualificazione, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano tutte le gare svolte fino al 30 giugno 2023. Dopo la predetta data, si considerano solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei BIM
- [*] Il requisito relativo alla disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale è richiesto a decorrere **dal 1° gennaio 2024**.

Livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento (Art. 63 e articoli 3 e 5 dell'allegato II.4)

La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in **tre fasce di importo:**

a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;

b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14 (euro 5.538.000);

c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (Articolo 63 d.lgs. 36/2023)

- Fermo restando quanto stabilito dall'**articolo 62**, è istituito presso l'ANAC un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. **Sono iscritti <u>di diritto</u> nell'elenco:**
  - il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
  - Consip S.p.A.;
  - Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;
  - Difesa servizi S.p.A.;
  - l'Agenzia del demanio;
  - i soggetti aggregatori;
  - Sport e salute S.p.A.

- **<u>Qualificazione con riserva</u>** delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni per i livelli L1 e SF1.

Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione (Articolo 8 allegato II.4)

- Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate **fino al 31 dicembre 2024** anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.
- Dopo il termine di cui al comma 1 la possibilità di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base dei seguenti requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione:
    - rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
    - assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
    - assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
- Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, **fino al 31 dicembre 2024**, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.
- Dopo il termine di cui al comma 3 la possibilità di eseguire il contratto è valutata sulla base dei seguenti requisiti:
    - presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;
    - sistema di formazione e aggiornamento del personale;
    - contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione;
    - rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
    - assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
    - assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229

Comunicato del Presidente ANAC del 17 maggio 2023

- La **qualificazione delle stazioni appaltanti è obbligatoria dal 1° luglio 2023**, in base al nuovo codice, con il blocco del rilascio del CIG per le stazioni appaltanti non qualificate.
- In via di prima applicazione, l'elenco **sarà aggiornato trimestralmente** per consentire l'adeguamento costante della platea dei soggetti abilitati a svolgere gare d'appalto in proprio e per conto di altre stazioni appaltanti, **ferma restando la validità biennale dell'eventuale iscrizione pervenuta.**
- In base al combinato disposto dell'art. 62, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, dell'All. II.4 del Codice dei contratti pubblici, **la qualificazione è necessaria per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro** e **di servizi e forniture d'importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti** mentre non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
- **Non devono presentare domanda** di qualificazione **i soggetti iscritti di diritto nell'elenco** ai sensi dell'art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023.
- I **soggetti che non ricadono nell'ambito soggettivo della qualificazione** ai sensi dell'art. 62, comma 17, d.lgs. 36/2023 **dovranno dichiararlo** accedendo al servizio "on line" per la **presentazione della domanda di qualificazione** [rinvio FAQ].
- **Ulteriori eccezioni di natura oggettiva rispetto al singolo affidamento saranno previste all'interno del sistema SIMOG** al fine di ottenere il CIG nel caso in cui il RUP dichiari, sotto la propria responsabilità, che il contratto ricada in particolari fattispecie che non richiedono la qualificazione. L'iscrizione all'Elenco delle stazioni appaltanti, il procedimento di iscrizione e la gestione dello stesso Elenco avvengono a cura del RASA attraverso il servizio "Qualificazione delle stazioni appaltanti" reso disponibile, a partire dal 1 giugno p.v., nella sezione dei servizi per le pubbliche amministrazioni del portale (www.anticorruzione.it).

FAQ ANAC

Per quali affidamenti è necessaria la qualificazione?

- La **qualificazione è necessaria**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 62, comma 1, e dell'art. 2, comma 1, dell'All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, **per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d'importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti**, mentre "***non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori*".

- Dato il disallineamento, tra gli importi previsti nell'art. 62 del Codice e nelle tabelle A e B dell'All. II.4, rispetto all'art. 2, comma 1, dell'All. II.4, **le soglie indicate nel precedente paragrafo rispondono al criterio gerarchico di cui all'articolo 1 delle disposizioni sulla legge in generale**, di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, stante che le norme presenti negli allegati del D.lgs. 36/2023 sono delle norme attuative, a mente di quanto esposto nella relazione illustrativa dello schema definitivo di Codice dei contratti pubblici stilato dalla Commissione del Consiglio di Stato incaricata ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 78 del 21 giugno 2022, e come confermato dal fatto che al comma 3 dell'articolo 62 del codice si prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'aggiornamento dell'istituto di specie.

Segue - FAQ ANAC

A chi si applica la qualificazione delle stazioni appaltanti?

- La qualificazione **si applica a tutte le stazioni appaltanti**, ovvero a **qualsiasi soggetto, pubblico o privato,** che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e **che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice**.
- A mente dell'articolo 62, comma 17, del codice dei contratti pubblici **sono espressamente esclusi gli Enti aggiudicatori**, ossia le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi **quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152**, si tratta in particolare di:
  - **imprese pubbliche**, ovvero qualsiasi impresa, operante nei settori speciali, su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione;
  - i **soggetti privati titolari di diritti speciali** e/o esclusivi, ossia i soggetti privati e/o partecipati senza forme di controllo pubblico nel senso indicato dal legislatore (cfr. art 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 175/2016), operanti nei settori speciali;
  - **soggetti privati**, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, **che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione** a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (cfr. art. 13, comma 7, e all. I.12 del d.lgs. 36/2023);
  - **Commissari straordinari**, per l'attuazione degli interventi cui sono preposti.

Segue - FAQ ANAC

Alle società *in house* operanti nei settori speciali si applica il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti?

- **Si** poiché l'articolo 62, comma 17, del codice esclude dal sistema della qualificazione espressamente gli Enti aggiudicatori operanti nei settori speciali (imprese pubbliche e soggetti privati titolari di diritti esclusivi e/o speciali), viceversa le società *in house providing*, ancorché operanti nei settori speciali, rientrano nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici giusta previsione dell'articolo 28 della direttiva 2014/25/UE, ove espressamente riconduce le persone giuridiche di diritto pubblico e/o privato che soddisfano i requisiti dell'*in house providing* tra le amministrazioni aggiudicatrici.

Quali sono le stazioni appaltanti alle quali si applica la qualificazione con riserva?

- La **qualificazione con riserva si applica**, a **richiesta delle amministrazioni interessate**, alle seguenti stazioni appaltanti, comunque denominate:
  - **unioni di comuni** disciplinate dal Titolo II, capo IV del TUEL, comprensive delle Comunità montane, insulari ed arcipelago;
  - province;
  - città metropolitane,
  - comuni capoluogo di provincia;
  - regioni;
  - Stazioni Uniche Appaltanti (SUA) e Centrali Uniche di Committenza (CUC) costituite dagli enti di cui sopra.

Quali organismi rientrano nella definizione di Unioni di comuni previste dall'ordinamento?

- Nella **predetta definizione rientrano esclusivamente le Unioni di comuni**, comprensive delle **Comunità montane, insulari ed arcipelago**, di cui al Titolo II, capo IV del TUEL e **non le altre forme di associazioni, consorzi, accordi e società in house** che, se del caso, dovranno dunque procedere con le modalità di qualificazione ordinaria.

Segue - FAQ ANAC

Cosa si intende per “Struttura Organizzativa Stabile” (SOS)?

- Per "**Struttura Organizzativa Stabile**" (SOS) si intende **un Ufficio** – ad esempio un Ufficio Gare, un Ufficio Acquisti, un Ufficio Tecnico o similari - **inserito in maniera stabile all’interno dell’articolazione organizzativa dell’Ente** con funzioni attinenti agli ambiti (progettazione tecnico-amministrativa e affidamento procedure/esecuzione dei contratti) e settori (lavori/servizi e forniture) di qualificazione. Nella stessa stazione appaltante possono essere presenti una o più strutture stabilmente dedicate alle predette funzioni.

Cosa di intende per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale (o Piattaforme Telematiche) per lo svolgimento di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici?

- Per “**disponibilità**” **di piattaforme di approvvigionamento digitale** per lo svolgimento di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici **si intende la possibilità di uso permanente delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023**, in quanto **di proprietà della stazione appaltante** o a disposizione della stessa per il tramite di contratti di servizio stipulati con soggetti terzi. **Il mero utilizzo di piattaforme di soggetti terzi** (ad es. acquisti mediante catalogo MEPA), in mancanza della disponibilità della stesse nel senso sopra chiarito, **non può ritenersi sufficiente** ai fini della dimostrazione del requisito.

Cosa si intende per attività di centralizzazione della committenza?

- Per “**attività di centralizzazione della committenza**” si intendono **tutte le attività**, svolte su base permanente, **inerenti l’acquisizione di lavori, servizi o forniture destinati alle stazioni appaltanti**. In particolare, rientrano tra le attività di centralizzazione della committenza: la progettazione, l’aggiudicazione e la stipula di convenzioni, accordi quadro, contratti per conto delle stazioni appaltanti, l’istituzione e la gestione di sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione, lo svolgimento di attività di committenza ausiliaria per conto delle stazioni appaltanti.

Dubbi applicativi

Quando si afferma che "***non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori***"

si intende dire che chi ricorre a SINTEL (gestito da ARIA S.p.A., ma utilizzato anche da molti enti del Veneto) può procedere **senza** obbligo di qualificazione?

La risposta è, a nostro avviso, **negativa**.

- SINTEL **non** è uno "**strumento di acquisto**".
- Gli "strumenti di acquisto" sono definiti come:

> "*strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:*
>
> *1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;*
>
> *2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici sono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;*
>
> *3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo*" (art. 3, lett. cc), All. I.1 d.lgs. 36/2023).

Periodo transitorio e scadenze

1 giugno 2023 – apertura presentazione domande di iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 17 maggio 2023)

1 luglio 2023 – la qualificazione delle SA è diventata obbligatoria

1 gennaio 2024 – domande per iscrizione a regime delle SA con riserva e obbligatorietà piattaforme di approvvigionamento digitale (cfr. art 225, comma 3)

30 giugno 2024 – Fino a tale data la qualificazione può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di dieci punti per il livello L3 e di cinque punti per i livelli L1 e L2

31 dicembre 2024 – avvio della qualificazione "a regime"

La norma "di salvezza"

Art. 62, c. 18

18. La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).

Art. 63, c. 2

2. La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo:

[…]

b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;

c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

Art. 63, c. 8

8. I requisiti di qualificazione per **l'esecuzione** sono indicati separatamente nell'allegato II.4, che dispone altresì una **disciplina transitoria specifica relativa a tale fase**. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4. possono essere disciplinati dall'ANAC specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato

La norma "di salvezza"

Allegato II.4, art. 3, c 5 – concessioni di lavori
5. Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 [per importi fino alle soglie di rilevanza europea] e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

Allegato II.4, art. 5, c 5 – concessioni di servizi e forniture
5. Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 [per importi fino a 5.000.000 di euro] e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

Articolo 8. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione.
1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al **31 dicembre 2024** anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali **anche per i livelli superiori a quelli di qualifica**.
3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali **possono**, **fino al 31 dicembre 2024, eseguire** i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

Contatti

Giorgio Lezzi
Partner
Italy
T +39 02 5413 1736
giorgio.lezzi@osborneclarke.com

GRAZIE!

www.cuoa.it

CUOA
BUSINESS SCHOOL

FONDAZIONE CUOA – ALL RIGHTS RESERVED